



COMUNE DI CREMA
SETTORE GESTIONE FINANZIARIA,
TRIBUTARIA E COMMERCIALE
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO, CATASTO

REGOLAMENTO GENERALE PER
LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE COMUNALI

Delibera di Consiglio Comunale n. 127 del 16.10.2001

Delibera di Consiglio Comunale n. 2011/00051 del 09/06/2011

UFFICIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COMUNALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il Comune di Crema esercita direttamente in economia e con diritto di privativa, ai sensi di legge, il mercato pubblico per la vendita di generi diversi.
2. E' vietato pertanto nel territorio del Comune di Crema istituire altri pubblici mercati in luoghi di proprietà privata.
3. La disciplina dei pubblici mercati settimanali e delle forme di vendita/commercio su aree pubbliche, che si svolgono nell'interesse dei consumatori, è disciplinata dalle seguenti disposizioni: dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i., dalla L.R. 21 marzo 2000 n. 15 (modificata dalla L.R. 3 aprile 2001 n. 6 e dalla L.R. 31 marzo 2008 n. 8) e confluita nel Titolo II, sezione III° della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, dai Regolamenti di Polizia Locale, di Igiene, di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Nettezza Urbana nonché dalle leggi e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria più rappresentative e quelle dei consumatori, esplica la sua validità a tempo indeterminato. Per proposta della Commissione comunale per il commercio su aree pubbliche, qualora ritenuto utile al fine di una migliore funzionalità dei mercati e delle altre forme di vendita su aree pubbliche, potrà, a norma di legge, essere modificato e aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per la prima approvazione.
5. L'istituzione, la consistenza e l'ubicazione di ogni mercato, mercatino periodico e mercati o fiere locali, sono determinati con apposito atto del Comune che, con la stessa, stabilisce per ciascun mercato i generi di vendita o le categorie merceologiche da attribuire ai singoli posteggi di svolgimento, mentre i criteri di riscossione delle relative tasse o canoni sono stabiliti dalla Giunta Municipale.
6. Il Comune determina i provvedimenti atti a disciplinare lo svolgimento del mercato per quelle prescrizioni che non trovano nel presente Regolamento la loro definizione. L'istituzione avviene con l'osservanza del procedimento prescritto dalle norme di legge e regolamentari previste in materia.
7. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici, i procedimenti, gli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
8. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
9. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) **Per commercio sulle aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, coperte o scoperte.
 - b) **Per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico.

- c) **Per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta di più posteggi, attrezzata o no e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- d) **Per mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza rassegna di posteggi.
- e) **Per posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- f) **Per posteggio fuori mercato:** il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- g) **Per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- h) **Per raggruppamento straordinario:** l'insieme dei posteggi istituiti e utilizzabili solo in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo (sportive, culturali, musicali)
- i) **Per fiera promozionale:** la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- l) **Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio; dal Comune di residenza - o quello in cui ha sede legale la società di persone - o dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività per gli operatori itineranti.
- m) **Per posteggio/giorno:** il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
- n) **Per presenze in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- o) **Per presenze effettive in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- p) **Per settore merceologico:** quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs 114/98 e s.m.i., per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori generi alimentari e generi vari .
- q) **Per spunta:** l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- r) **Per spuntista:** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira a occupare, occasionalmente un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 **Finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento, in applicazione della L. R. 2 febbraio 2010 n. 6, persegue le seguenti finalità:

- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 **Criteri generali di indirizzo**

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) Valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
 - b) Favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere, in tal senso, a forme di incentivazione;
 - c) Assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - d) Riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
 - e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - f) Assicurare un sistema di partecipazione e osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
 - a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, un'adeguata accessibilità e una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
 - b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione al decoro e rispetto dei luoghi, alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano, specialmente nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - c) I vincoli di natura urbanistica e in particolare quelli inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
 - d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5 **Commissione consultiva e osservatorio**

1. La Commissione comunale è istituita in esecuzione della L. R. 2 febbraio 2010 n. 6, il suo funzionamento è disciplinato dalle disposizioni contenute nel citato articolo e dalle successive disposizioni.

2. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su suolo pubblico e per una costante valutazione delle esigenze e di osservazione dei risultati è nominata dalla Giunta Comunale una commissione consultiva costituita, oltre che dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche e del Comune, dai rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
3. Tra i compiti della Commissione vi sono, inoltre:
 - la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche;
 - la definizione e la valutazione di proposte relative all'organizzazione, nelle aree dei mercati e delle fiere;
 - la definizione della viabilità;
 - la definizione delle manifestazioni.
 - l'espressione di pareri in ordine alle richieste degli operatori per miglorie, spostamenti, scambi volontari ecc..
4. Il Comune nell'ambito dell'osservatorio comunale sul commercio e sul terziario commerciale, istituisce un osservatorio sul commercio su aree pubbliche ai fini di:
 - a) avere il quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, e delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;
 - b) dare adeguata informazione ai soggetti economici e alle forze sociali interessate;
 - c) definire obiettivi di qualificazione e ammodernamento del commercio su aree pubbliche ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza;
5. Le informazioni occorrenti per alimentare l'osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali e attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali. Annualmente sarà organizzata una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazioni sull'evoluzione della domanda e dell'offerta per questo canale di vendita.

Articolo 6 **Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto indicato nei successivi titoli, spetta al Comune che la esercita attraverso il Servizio Commercio e nelle altre forme previste dall'ordinamento, assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo il Servizio ha la facoltà di emanare ordini e prescrizioni in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi del Comune o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Servizio interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Locale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 7 **Autorizzazione**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione a svolgere l'attività rilasciata in base alla normativa della Regione Lombardia.
2. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono di due tipi:
 - per l'attività su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - per l'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante;

e di seguito meglio sono specificate (per brevità chiamate convenzionalmente di tipologia A e B):

TIPOLOGIA A) - per l'esercizio su aree in concessione utilizzabili soltanto in uno o più giorni della settimana - l'autorizzazione è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio comunale, nei giorni in cui non vi è mercato (ovvero nelle date diverse da quelle in cui è rilasciata la concessione);

TIPOLOGIA B) - per l'esercizio su qualsiasi area pubblica, non in concessione, ma in forma itinerante, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di residenza dell'operatore se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone o dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

3. Il Comune, in occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni.
4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, esibirla a richiesta degli organi di vigilanza e controllo.
5. Le autorizzazioni temporanee con concessione di posteggio per l'esercizio per il commercio su aree pubbliche possono esser rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs 114/98 e s.m.i. esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si collocano;
 - d) Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le dimensioni e le merceologie ammesse, sono stabiliti dagli organi dell'Amministrazione interessati e coinvolti nelle iniziative, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della redazione di appositi progetti o dell'approvazione di quelli presentati da soggetti terzi o della stipula di convenzioni.
6. Le domande, corredate dal consenso degli organizzatori o dei gestori delle iniziative, devono di regola esser presentate almeno 60 giorni prima del loro programmato inizio.

Articolo 8 **Determinazione delle aree**

1. I mercati per il commercio su aree pubbliche sono spazi appositamente destinati all'esercizio per la vendita al dettaglio di merci varie.
2. Il commercio su aree pubbliche è esercitato:
 - a) su aree sulle quali l'operatore ha diritti derivanti dal rapporto di concessione con l'Ente proprietario (Comune);
 - b) su aree sulle quali l'operatore non ha diritti diversi da quelli di qualunque altro cittadino, ma necessita della condizione che il commercio sia svolto in forma itinerante;

La concessione ha sempre durata pluriennale; per talune aree dà diritto ad un'utilizzazione quotidiana, per altre dà diritto ad una utilizzazione limitata ad uno o più giorni della settimana (vedasi successivo punto 3).

3. Il Consiglio Comunale individua:
 - a) le aree destinate all'esercizio del commercio in alcuni giorni della settimana, sulle quali si opera con le autorizzazioni di tipologia previste dal precedente articolo 7 punto 2, lett. A;
 - b) le aree destinate a sede di mercati e fiere locali, oppure a sede di fiere, fiere-mercato o sagre, per l'esercizio del commercio quotidiano in forma itinerante o no, sulle quali si opera con le autorizzazioni di tipologia previste al precedente articolo 7 punto 2, lett. B. Allo stesso modo sono stabilite le ampiezze, la localizzazione, la periodicità e le superfici complessive delle aree e all'interno delle stesse, quelle da destinare ai singoli posteggi, da riservare alle varie categorie di operatori.

4. Il provvedimento assunto deve indicare per le aree da destinare a sede di dette iniziative commerciali, la superficie massima occupabile dei vari posteggi, il numero complessivo dei posteggi e le dimensioni degli stessi in relazione alle merci vendute e li raggruppa in modo da assicurare omogeneità agli spazi e razionalità nelle vendite.
5. Le aree destinate sia ai mercati quotidiani, fiere e mercati periodici sono:
 - a) per mercato: area pubblica o privata in disponibilità al comune composta da un insieme di posteggi attrezzati o meno destinati all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese;
 - b) per fiera (od iniziativa analoga): area pubblica o privata in disponibilità al comune per manifestazione in giorni stabiliti di operatori autorizzati all'esercizio dell'attività in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - c) posteggi isolati: area pubblica composta da un limitato numero di posteggi attrezzati o meno destinati all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana situati in zone diverse del territorio comunale;
6. Il Comune, dove non previsto da disposizioni particolari, tenendo conto razionalmente della tipologia del mercato, delle attività svolte e dei vari prodotti da commercializzare, con apposito atto stabilisce:
 - l'entità della superficie "tipo" del singolo posteggio;
 - la disposizione dei venditori;
 - la forma della superficie da occupare.
7. Il Comune, dove non previsto da disposizioni particolari, nell'ambito di una fiera o mercato può stabilire di posizionare gli operatori nei vari posteggi, a seconda dei prodotti commercializzati, in modo da raggruppare in uno stesso settore prodotti omogenei o per funzionalità di esercizio l'attività.
8. Le aree destinate alle forme di attività di cui al successivo articolo 9, potranno essere modificate con successive deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale, su proposta dei Servizi competenti, sentita la Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 9 Forme di vendita

1. Ai fini del presente Regolamento il commercio su aree pubbliche è svolto nelle seguenti forme di esercizio dell'attività:
 - A • mercati settimanali:** raggruppamento di aziende, con posteggi contigui sulla stessa area a carattere di continuità, operanti soltanto taluni giorni predeterminati della settimana (allegato A);
 - B • mercati o fiere di festività locali:** raggruppamento di aziende, con posteggi contigui sulla stessa area e per un periodo variabile, operanti in occasione di festività locali o circostanze analoghe, ricorrenze tradizionali o di particolari manifestazioni (allegato B);
 - C • mercati periodici rionali/frazionali:** raggruppamento di aziende, con attività in forma itinerante, operanti in determinati giorni nella stessa località o in zone particolari del territorio comunale (allegato D);
 - D • itineranti:** aziende operanti in forma itinerante, senza posteggio fisso, distribuite in determinate zone del territorio della città a ciò espressamente destinate a norma dell'articolo 8, del presente Regolamento.

Articolo 10 Indirizzi in materia di orari

1. Il Comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:
 - a) l'esercizio dell'attività può essere effettuata in fasce orarie anche diverse rispetto a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;
 - b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;
 - c) è ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di mercati di cui alla presente legge che si svolgono in giornate domenicali o festive;

- d) è fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra, possono essere anticipati;
- e) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse;
- f) si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

Articolo 11 Vendite stagionali

1. Il Comune per l'esercizio del commercio su area pubblica può rilasciare autorizzazioni stagionali, il periodo, in ogni caso inferiore a mesi 6, è stabilito all'Ente che rilascia l'autorizzazione e deve figurare nel titolo autorizzativo.
2. Il Comune determina il numero e l'ubicazione dei posteggi da assegnare per la vendita di prodotti stagionali ed esotici agli operatori che ne abbiano fatto richiesta con domanda.
3. Le autorizzazioni hanno validità annuale e le domande per il conseguimento, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. L'occupazione del suolo pubblico o privato è subordinata al possesso delle concessioni specifiche, rilasciate in conformità alle disposizioni previste dai regolamentari comunali.
4. I titolari dei posteggi sono tenuti al rispetto delle norme di legge vigenti in materia, a quelle contenute nel presente Regolamento e a quanto disposto dalle prescrizioni speciali emanate con atto specifico del Comune.
5. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali. I posteggi stagionali istituiti sono compresi nell'elenco dei posteggi fuori mercato, con specificato a fianco di ciascuno periodi di operatività e eventuale specializzazione merceologica.

Articolo 12 Produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli, singoli o associati, per il commercio dei propri prodotti su un posteggio è rilasciata autorizzazione con concessione ai sensi della legge 59/1963.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante nel territorio comunale è soggetto a regolare denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/90, come riformulato dall'articolo 2 comma 10 della legge n. 537/1993. L'autorizzazione (eccetto il giorno o i giorni per cui è valida la concessione) e la denuncia d'inizio di attività abilitano anche a presentarsi sui mercati o nelle fiere cittadine per l'assegnazione giornaliera dei posteggi permanentemente od occasionalmente vacanti riservati ai produttori agricoli, rispettandone la destinazione merceologica.
3. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al precedente comma la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare, legittimata dal Comune competente.
4. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento per ciò che concerne i posteggi (e la loro destinazione ed utilizzo), gli atti autorizzatori (titolarità, possesso ed ostensibilità dell'originale) e gli orari nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

Articolo 13 Attività itineranti

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle zone non comprese nel successivo punto 4), è permesso a tutti gli operatori muniti di autorizzazione di vendita, sia di tipo itinerante sia con posteggio, purché nel giorno in cui intendono svolgere l'attività itinerante non abbiano la titolarità di posteggi fissi.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili; sia il titolare di autorizzazione che l'agricoltore coltivatore diretto, che intendono vendere i loro prodotti in forma itinerante, devono limitare la sosta al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; è fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itineranti.
3. per la sosta dei veicoli per l'esercizio dell'attività svolta devono essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.
4. E' vietato agli operatori del commercio su aree pubbliche, esercitare l'attività in forma itinerante nelle seguenti vie/aree del territorio e precisamente:
 - a) Vie e piazze poste all'interno del centro storico (perimetro delle mura venete, e le vie: Stazione, Mercato, Gramsci, Repubblica, Crispi, Diaz, Cadorna (limite fiume Serio), Piazzale Rimembranze Viale S. Maria (sino alla ferrovia).
 - b) L'attività degli operatori in forma itinerante può essere altresì limitata o vietata per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per altri motivi di pubblico interesse; a tale scopo sono definite le seguenti vie/aree dove obbligatoriamente è vietato sostare e precisamente:
 - ❖ Santuario S. Maria della Croce: comprende l'area posta nell'ambito ed in prossimità della Basilica (vie: Bergamo, Battaglio, S. Maria);
 - ❖ nell'ambito ed in prossimità di luoghi di fabbricati di culto (quali chiese frazionali, santuari e simili, cimiteri).
 - ❖ nell'ambito ed in prossimità di luoghi di fabbricati di assistenza sanitaria (quali ospedali, cliniche e simili).
 - ❖ In aree del territorio comunale ubicate in corrispondenza delle intersezioni, curve e in tutti gli altri casi previsti dal Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
 - ❖ In aree del territorio comunale ubicate in prossimità delle intersezioni, sui rami delle stesse interessati dalla segnaletica orizzontale: Stop, dare Precedenza, oppure Semafori o altre situazioni similari, le quali in ogni caso rendono possibile il verificarsi di file di veicoli nell'attesa.
 - ❖ In zone del territorio comunale, ove per motivi storici, civili, sociali, artistici, ambientali, paesaggistici, culturali o altro motivo socialmente rilevante, vige un particolare interesse collettivo.
5. E' in ogni modo vietata la vendita con l'uso di banchi a terra e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.
6. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito per giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per il periodo estivo (coincidente con l'ora legale) e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 per il resto dell'anno, ferma restando la possibilità di sua revisione o modifica con provvedimento del Comune, fatto salvo altre disposizioni impartite da specifici atti assunti dal Comune.
7. Le disposizioni di cui ai punti precedenti del presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14

Esposizione del documento

1. E' obbligatorio per ogni singolo partecipante, tenere esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione amministrativa; l'atto di concessione del posteggio e l'attestazione del versamento di tasse o canoni stabiliti dalle disposizioni in materia.

Articolo 15

Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

2. I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.
3. Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura, nonché le norme previste in caso di vendite promozionali, saldi o similari.

Articolo 16 **Normativa igienico-sanitaria**

➤ **Controllo**

1. La vendita dei generi alimentari è soggetta al rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia.
2. Gli strumenti destinati alla pesatura, dovranno essere regolarmente bollati, puliti e collocati in modo ben visibile frontalmente agli acquirenti in modo che questi possano controllare il peso delle derrate.
3. Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari, ad eccezione di quelli, fra questi ultimi, strettamente abbinati ai primi nel rispetto delle norme vigenti al riguardo.
5. I veicoli - automarket, camion-negozio e simili, utilizzati per il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche, debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Salute.

➤ **Disposizioni**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza dell'ex Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Salute e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza dell'ex Ministro della Sanità.
6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 100 centimetri;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
8. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza dell'ex Ministro della Sanità.
9. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.
10. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3, ordinanza dell'ex Ministro della Sanità . In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
11. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
12. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del D.lgs. 114/98 e s.m.i. deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del D.Lgs 155/97 nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza dell'ex Ministro della Sanità.
13. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza dell'ex Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
 - a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Articolo 17 Uso dei veicoli

1. Nell'area di mercato non è consentito, in nessun modo, ai venditori tenere i propri veicoli, salvo autorizzazione specifica rilasciata dalla Direzione del Mercato.
2. E' consentita la presenza dei veicoli di cui all'articolo 13 punto 3, che, autorizzati con relativa concessione di posteggio, sono ascritti come - banchi di vendita.

Articolo 18 Amplificazione dei suoni

1. Nell'area di mercato è vietato l'uso di altoparlanti e di altri strumenti sonori, il gridare, l'importunare ed il richiamare il pubblico con atti, parole o insistenti offerte e, comunque, far schiamazzi, pronunciare frasi sconvenienti o quant'altro possa turbare o compromettere il buon ordine, la tranquillità o la sicurezza del servizio stesso.
2. I venditori di dischi, musicassette, radio ed altri articoli analoghi, per lo svolgimento della loro attività di vendita debbono mantenere il volume entro i limiti di moderazione.

Articolo 20 Particolari divieti per i concessionari di posteggi

1. Ai concessionari di posteggi è fatto divieto di:
 - a) occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
 - b) adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nella fiera o mercato ed alla circolazione stradale;
 - c) vendere generi facilmente infiammabili senza adottare le relative cautele e prescrizioni;
 - d) detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;

- e) sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
- f) svolgere attività diverse dalla vendita dei generi consentiti;
- g) fare attacchi agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- h) danneggiare in qualsiasi modo il suolo, i prati, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche;
- i) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune;
- l) collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
- m) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;
- n) depositare o esporre merce sul suolo, salvi i casi di cui all'articolo 22;
- o) lasciare animali liberi;
- p) accendere fuochi;
- q) abbandonare il mercato o fiera

Articolo 21 **Caratteristiche delle attrezzature**

1. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm. 50, qualora diverse dai generi alimentari per le quali è prevista un'altezza minima dal suolo di cm 80; ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, giocattoli, quadri ed articoli di arredamento, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.
2. Il tendone o ombrellone, posto sopra il banco, dovrà avere una altezza minima dal suolo di m. 2,20 e non eccedere per un'apertura esterna al banco stesso di metri uno. Non dovrà in alcun modo creare disagi agli altri operatori; comunque non dovrà costituire intralcio alla viabilità. Al tendone può essere appesa merce di qualsiasi genere purché non sporga dal banco di vendita.
3. Tutti i banchi dovranno essere sgombri ai lati di tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti.
4. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente Regolamento e si attuano con Determinazione dirigenziale.
5. Nei mercati e nelle fiere l'ampliamento deve tendenzialmente riguardare tutti gli operatori e comunque essere riconosciuto funzionale all'interesse dell'intero complesso di posteggi, senza pregiudizio di alcuni di essi.
6. E' vietato, nei mercati e nelle fiere, aumentare il numero dei posteggi a scapito delle loro attuali dimensioni

Articolo 22 **Segnaletica dei posteggi**

1. I banchi ed i mezzi di trasporto attrezzati per la vendita, dovranno essere collocati entro il perimetro tracciato in ogni mercato con apposita segnaletica orizzontale; contrassegni numerici risulteranno dalle apposite planimetrie predisposte allo scopo; per l'organizzazione e la cura della segnaletica dei posteggi è competente il Servizio di Polizia Locale.
2. Non è consentito agli operatori occupare spazi al di fuori dei limiti dell'area riservata al mercato; i concessionari dei posteggi sono responsabili dei danni cagionati da essi, dai loro familiari o coadiuvanti, al Comune o a terze persone.
3. Gli operatori non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. E' assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati – a tutela di interessi pubblici e privati – al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione (quali quelli fra posteggio e posteggio o quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare).

Articolo 23

Mercati, raggruppamenti e turni: denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni

1. Per ogni mercato, raggruppamento e turno istituiti nel territorio comunale, sono definite apposite norme e disposizioni particolari, nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività, pena l'adozione delle sanzioni previste; sono altresì definiti gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con provvedimento del Comune.
2. Per ogni mercato sono redatte apposite schede, a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Commercio in aree pubbliche - Mercati Pubblici Comunali, dove sono riportate la denominazione, l'ubicazione, la periodicità di svolgimento, l'organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica
3. Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque ammissibili durante la validità e la gestione del presente regolamento.

Articolo 24

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, raggruppamento o turno, individuata ai sensi del presente Regolamento, è interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 23.
2. Di conseguenza l'area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 25

Autorizzazioni temporanee

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente articolo.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c) in occasione di festività, fiere, mercato o sagre;
3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità nella quale si colloca.
4. Il numero dei posteggi e in più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i settori di attività ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Comune compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico e ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di programmi di esercizio di cui al successivo comma.
5. In occasione di feste ed iniziative promozionali è condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte dei soggetti privati o l'elaborazione da parte del Comune, di specifici programmi o iniziative nei quali risultino essere quantomeno evidenziate:
 - a) le finalità;
 - b) gli spazi richiesti e la loro localizzazione;

- c) le modalità di organizzazione delle vendite ed il programma di allestimento delle strutture;
 - d) l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.
6. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale ad accettazione del programma.
 7. Il possesso da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione di cui alle norme vigenti in materia di commercio, sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire per richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso dell'autorizzazione predetta, sempre che, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio.
 8. Nell'ambito delle sagre parrocchiali, dei festival e di altre manifestazioni similari, il rilascio dell'autorizzazione temporanea alla vendita su aree o spazi privati è unicamente soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98 e s.m.i. e a quelle dettate dalla Legge Regionale.
 9. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore.

Articolo 26 Registrazione

1. I titolari dei posteggi fissi sono muniti di regolare concessione comunale specificante il giorno di svolgimento del mercato, l'articolazione merceologica che possono porre in vendita, il numero del posteggio, la superficie assegnata, la durata dell'occupazione.
2. La documentazione relativa a singolo operatore del commercio su aree pubbliche titolare di posteggio fisso è depositata presso l'Ufficio Commercio in Aree Pubbliche - Mercati Pubblici Comunali.
3. Presso la Polizia Locale è tenuto un apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori del commercio su aree pubbliche titolari di posteggio fisso, distinti per tipo d'articolazione merceologica e per posto assegnato.

Articolo 27 Durata delle Concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate .
2. Qualora il Comune con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo della concessione decennale dei posteggi, ne deve dare, almeno sei mesi prima della scadenza, preavviso al titolare; altrimenti la concessione stessa s' intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso, il Comune provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.

Articolo 28 Decadenza della concessione decennale del posteggio e revoca della relativa autorizzazione

1. La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, in altre parole superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, raggruppamento o turno, ove questo sia inferiore l'anno solare, fatti salvi i casi di assenza, documentati, per malattia grave o gravidanza.
2. Le procedure per la dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio e per la revoca della relativa autorizzazione sono definite dalla normativa regionale.

Articolo 29 Canone di Concessione dei posteggi - tariffe

1. Il Comune al fine di realizzare i mezzi economici necessari per lo svolgimento dei servizi di mercato, applica, in quanto stabilito, un canone o diritto di utilizzo per posteggio fisso attrezzato, sia per la concessione dei posti di vendita che per altri servizi resi all'interno del mercato, corredandolo al potere dominicale che il Comune ha sul suolo di sua proprietà e ai servizi che l'Ente gestore del mercato fornisce ai singoli utenti .

2. Il Comune, in conformità ai principi indicati, determina il canone di concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Le misure di tariffa sono presenti nell'apposita Tabella Tariffe, allegato E), al presente Regolamento.
3. Il corrispettivo, tassa, canone o tariffa che sia, per la concessione del suolo è determinato sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Qualora il corrispettivo per l'occupazione di un posteggio sia fissato in maniera certa ed inequivoca, il pagamento in misura inferiore a quella dovuta non varrà per l'attribuzione della presenza, salva ogni azione di recupero di ordine tributario.
4. I concessionari non possono esercitare il commercio su aree pubbliche su una superficie maggiore o diversa da quella costituente il posteggio assegnato, secondo quanto disposto all'articolo 22.

Articolo 30 Pagamenti

1. Chiunque occupi un posteggio sui mercati dovrà versare al Comune gli importi previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), nonché di ogni altro canone o diritto, se dovuto, per l'utilizzo dell'area di mercato.
2. Qualora l'operatore non ottemperi al pagamento nei termini stabiliti dal competente Servizio, si disporrà la sospensione della concessione di occupazione del posteggio, fino alla regolarizzazione.

Articolo 31 Limitazioni e divieti

1. Il Comune può stabilire limitazioni o divieti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, giustificati da motivi di viabilità o traffico, igienico-sanitario o, comunque di pubblico interesse.
2. Le limitazioni o divieti debbono essere opportunamente motivati e concretamente evidenziati nel provvedimento assunto.
3. Le limitazioni o divieti riguardano:
 - a) la localizzazione o ubicazione dei posteggi, nei quali è svolto il commercio in tutti i giorni della settimana oppure in uno o più giorni della settimana;
 - b) le fiere locali ed i mercati;
 - c) le fiere, le fiere-mercato, le sagre.

Articolo 32 Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. Non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che rientrano del disposto dalla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6.
2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base della normativa vigente.
3. L'esercizio dell'attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dalla L.R. 6/2010.
4. L'autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
5. Per i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuato dal Comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 è effettuata dal Comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.

6. Nel caso di società il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.

Articolo 33 **Modalità di esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
3. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni di cui alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6.
4. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una nuova autorizzazione, fermo restando il diritto di subentrare anche a più rami d'azienda.
6. Le autorizzazioni su posteggi o in forma itinerante sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare (per i mercati con tipologie merceologiche o contingentati anche con riferimento alla tipologia merceologica stessa) ed ai requisiti di cui all'articolo 2.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
9. L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 è verificato annualmente dal Comune di residenza dell'operatore o da uno dei Comuni sede di posteggio mediante apposita attestazione allegata alla carta d'esercizio. Al fine di supportare i Comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai Comuni, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. L'attestazione non può essere compilata direttamente dall'operatore.
10. La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore.
11. Il Comune o le Associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti, compilano e firmano l'attestazione. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:
 - amministrativi, deve risultare dall'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
 - fiscali, deve risultare dalla dichiarazione dei redditi d'impresa;
 - previdenziali e assistenziali, deve risultare dall'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta);

12. L'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta entro il 31 ottobre di ogni anno.
13. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.
14. La presa d'atto di cui alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, è assolta mediante la compilazione annuale dell'attestazione, che deve essere esibita insieme all'autorizzazione ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
15. Ai sensi della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, il Comune revoca l'autorizzazione nel caso in cui siano venuti meno gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali.
16. Le autorizzazioni su posteggi o in forma itinerante devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
17. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.
18. A norma della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 qualora riconosciuto quale mercato di valenza storica o di particolare pregio, il Comune adotta le misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.

Articolo 34

Disposizioni relative alla carta di esercizio

1. La carta di esercizio di cui alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
2. La carta di esercizio può essere compilata direttamente dall'operatore ovvero, a titolo gratuito, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La carta d'esercizio deve essere fatta vidimare, a cura dell'operatore medesimo o delle Associazioni sopra richiamate, da ogni Comune in cui l'operatore svolge l'attività su posteggio ovvero dal Comune di residenza per l'operatore itinerante. La vidimazione è un atto con cui il Comune, verificati i dati in essa contenuti, appone timbro, data e firma sulla carta medesima. La verifica della veridicità dei dati si intende già assolta qualora la carta di esercizio fosse compilata dalle Associazioni di categoria.
4. Nel caso di società di persone la carta d'esercizio deve riportare i riferimenti anche degli altri soci. A tal fine dovranno essere predisposte, da uno dei Comuni sede di posteggio o dall'Associazione di categoria che ha compilato il documento, tante copie conformi quanti sono i soci prestatori d'opera. Inoltre ogni socio dovrà possedere una copia del documento (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i suoi dati anagrafici e la sua fotografia. La predetta indicazione vale anche nel caso in cui l'attività sia esercitata da un lavoratore dipendente.
5. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore ha ottenuto la concessione decennale del posteggio.

Articolo 35

Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6.
2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei

requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.

3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune di residenza del subentrante o dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività.
4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta .
5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
6. Il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 36

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Articolo 37

Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. L'operatore che, trascorsi i termini previsti per gli adempimenti di cui alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, risulta sprovvisto della carta di esercizio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche a chi non ha provveduto all'aggiornamento della carta di esercizio entro 90 giorni dall'avvenuta modifica dei dati in essa presenti.

Articolo 38

Decadenza e revoca della concessione di posteggio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Il Comune revoca l'autorizzazione:
- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 (requisiti per lo svolgimento dell'attività), ovvero siano venuti meno gli elementi di cui alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 (modalità di esercizio dell'attività), ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6;
 - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato, dall'organo comunale competente.
6. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso, in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato sentito l'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

Articolo 39

Direzione dei mercati e delle fiere

1. Alla direzione dei mercati, delle fiere e varie manifestazioni, in cui si svolge il commercio su aree pubbliche è preposto il Settore Gestione Finanziaria, Tributaria e Commerciale - l'Ufficio Commercio in Aree Pubbliche - Mercati Pubblici Comunali, al quale spetta il compito di curare l'andamento amministrativo e tecnico del settore, al Servizio di Polizia Locale compete la vigilanza e il controllo dell'esercizio delle attività svolte nelle aree interessate, nonché far osservare le disposizioni contemplate nel presente Regolamento.

Articolo 40

Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente all'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i.
2. Per le violazioni al presente Regolamento non espressamente indicate dalla normativa di legge nazionale e/o regionale, si applica una sanzione amministrativa da € 258,23 a € 1.547,37, nelle modalità previste dalla Legge 689/81 a cura dell'accertatore.

Articolo 41

Norme transitorie

1. Fatte salve le dimensioni attuali dei posteggi presenti sul mercato trisettimanale di Via Verdi (allegato A al Regolamento), per le nuove aree: sia che si trattino di conferme, di trasferimento degli attuali mercati, di fiere locali o mercatini nonché di acquisizione di nuove aree; le concessioni saranno adeguate, per quanto attiene le dimensioni dei posteggi, a quanto previsto per tipologia di mercato così come dettato dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Il Comune, in via sperimentale, limitatamente a zone localizzate nelle frazioni del territorio della città, può istituire "mercatini periodici rionali/frazionali" nel rispetto delle disposizioni indicate nel presente

Regolamento e specifico allegato. La definizione delle aree da destinare a detti mercati sono determinate con atto deliberativo del Comune.

3. Il Comune con proprio atto dispone le prescrizioni speciali per regolarizzare l'esercizio dell'attività degli operatori su detti mercati, relative a: i giorni di vendita, il numero dei posteggi disponibili, ai settori merceologici (alimentare, abbigliamento e affini, generi diversi), gli orari di vendita, l'assegnazione dei posteggi ed eventuali limitazioni o divieti.

Articolo 42 **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto di legge e con decorrenza dalla data di approvazione tutte le norme regolamentari e disposizioni precedentemente deliberate in materia e le disposizioni attuative ed operative delle attività riportate negli specifici allegati: A) mercato pubblico comunale; B) fiere pubbliche locali; C) mercato all'ingrosso prodotti ortofrutticoli; D) mercati periodici e posteggi isolati; E) tariffe.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, generale si richiamano le disposizioni particolari contenute negli allegati sopra richiamati e che assumono il medesimo effetto delle norme regolamentari comuni di cui agli articoli precedenti.
3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento, nella sua globalità, si rinvia alle norme e direttive sul Commercio su aree pubbliche previste dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i., dalla Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6, dai Regolamenti di Polizia Locale, di Igiene, di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, di Nettezza Urbana, nonché dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE COMUNALI**

INDICE

Articolo 1	Ambito di applicazione
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Finalità del regolamento
Articolo 4	Criteri generali di indirizzo
Articolo 5	Commissione consultiva e osservatorio
Articolo 6	Compiti degli uffici comunali
Articolo 7	Autorizzazione
Articolo 8	Determinazione delle aree
Articolo 9	Forme di vendita
Articolo 10	Indirizzi in materia di orari
Articolo 11	Vendite stagionali
Articolo 12	Produttori agricoli
Articolo 13	Attività itineranti
Articolo 14	Esposizione del documento
Articolo 15	Pubblicità dei prezzi
Articolo 16	Normativa igienico - sanitaria
Articolo 17	Uso dei veicoli
Articolo 18	Amplificazione dei suoni
Articolo 20	Particolari divieti per i concessionari di posteggi
Articolo 21	Caratteristiche delle attrezzature
Articolo 22	Segnaletica dei posteggi
Articolo 23	Mercati, raggruppamenti e turni: denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni
Articolo 24	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
Articolo 25	Autorizzazioni temporanee
Articolo 26	Registrazione
Articolo 27	Durata delle Concessioni
Articolo 28	Decadenza della concessione decennale del posteggio e revoca della relativa autorizzazione
Articolo 29	Canone di Concessione dei posteggi - tariffe
Articolo 30	Pagamenti
Articolo 31	Limitazioni e divieti
Articolo 32	Requisiti per lo svolgimento dell'attività
Articolo 33	Modalità di esercizio dell'attività
Articolo 34	Disposizioni relative alla carta di esercizio
Articolo 35	Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione
Articolo 36	Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
Articolo 37	Sospensione e revoca dell'autorizzazione . Sanzioni
Articolo 38	Decadenza e revoca della concessione di posteggio
Articolo 39	Direzione dei mercati e delle fiere
Articolo 40	Sanzioni
Articolo 41	Norme transitorie
Articolo 42	Disposizioni finali